

REF. 207

del 15 luglio



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

CONVENZIONE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI NELL'AMBITO

dei progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 215.

TRA

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato Dipartimento), con sede in Roma Largo Chigi, 19, C.F. 80188230587, rappresentato dal Dott. Giovanni Trovato, Coordinatore del Servizio per la tutela della parità di trattamento presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica - UNAR, giusta delega del Capo Dipartimento Avv. Massimo Condemi, conferita con decreto 9 luglio 2010.

E

L'associazione di promozione sociale "Chi Rom e...chi no" Onlus (di seguito denominato beneficiario), C.F. 95081280638, con sede legale in Napoli, Via della Epomeo 348 A, nella persona di Barbara Pierro, nata a Napoli il 04/04/1978, C.F. PRRBBR78D44F839J, in ragione della carica di legale rappresentante.

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

VISTA la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001*", con particolare riferimento all'art. 29;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, recante "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*" con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, più brevemente denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);

[Handwritten signature]

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003, recante "*Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002 n. 39*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le Pari Opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2008, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2010 registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2010, Reg. n. 7 foglio n. 281, con il quale è conferito all'Avv. Massimo Condemi l'incarico di Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle Pari Opportunità 19 settembre 2009, con il quale è stato adottato l'«*Avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica*»;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle Pari Opportunità 22 dicembre 2009, con il quale è stata istituita una Commissione di valutazione dei singoli progetti ai sensi del punto 10 del citato Avviso;

VISTI i verbali e gli atti ad essi allegati trasmessi dal Presidente della Commissione di valutazione con nota prot. DPO 5937P del 21 aprile 2010;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Pari Opportunità 4 giugno 2010, rep. 156, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di cui al suddetto Avviso;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento delle Pari Opportunità 9 luglio 2010 che conferisce al Dott. Giovanni Trovato la delega a stipulare le convenzioni tra il dipartimento e le organizzazioni beneficiarie aggiudicatrici del finanziamento di cui al citato avviso;

PREMESSO

- **che** il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'Avviso del 18 settembre 2009, rivolto alle associazioni e fondazioni senza fini di lucro (soggetti pubblici ed organismi privati) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 286 del 20 ottobre 2009, ha previsto lo stanziamento di 900.000,00 (novecentomila) euro per la concessione di un contributo finanziario destinato ai progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

- **che** l'Avviso, al punto 4, prevede che i singoli progetti possono ricevere un contributo finanziario fino ad un massimo dell'80% del totale della spesa per gli stessi prevista e, comunque, per un importo che non può essere superiore a 50.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- **che** il Beneficiario ha presentato al Dipartimento la propria domanda di candidatura contenente la proposta progettuale denominata "LA KUMPANIA percorsi gastronomici interculturali" (di seguito denominato "Progetto");

- che la commissione di valutazione ha provveduto a rimodulare la spesa dei singoli progetti;
- che dalla scheda economica redatta dalla Commissione di valutazione risulta che la spesa ammessa a finanziamento ammonta complessivamente a € 47.900,00 (quarantánovemilasettecento/00) (Allegato A);
- che sulla base del decreto del Capo del Dipartimento 4 giugno 2010, di approvazione della graduatoria finale dell'Avviso per la promozione dell'adozione di progetti di azioni positive dirette ad evitare o compensare situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica, il citato Progetto è stato ritenuto ammissibile e finanziabile;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Rinvii)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto)

Il Dipartimento, concede al Beneficiario, che accetta, il finanziamento per attuare le iniziative previste dal Progetto. (Allegato B).

Il termine massimo per la realizzazione del Progetto è di 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 7.

L'inizio della realizzazione del progetto dovrà avvenire entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data del presente atto e dovrà essere comunicato al Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali - con lettera raccomandata a/r.(Allegato 1)

ART. 3 (Finanziamento)

Il finanziamento omnicomprensivo concesso dal Dipartimento, calcolato in funzione delle spese effettivamente ammissibili, è fino a un massimo di € 38.320,00 (trentottomilatrecentoventimila/00).

Nel caso in cui il Beneficiario realizzasse il Progetto ad un costo inferiore a quanto previsto nella scheda economica il finanziamento verrà proporzionalmente ridotto.

Il finanziamento non è cedibile a terzi e sarà erogato al netto di eventuali imposte e tasse.


ART. 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)

Il finanziamento indicato al precedente art. 3 sarà corrisposto dal Dipartimento al Beneficiario in due tranches.

La richiesta di erogazione della prima tranche, redatta conformemente al format predisposto (Allegato 2), potrà essere presentata al raggiungimento di un ammontare di spesa pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo di cui alla scheda economica ed indicato nelle premesse.

La richiesta di erogazione della seconda tranche (a saldo), redatta conformemente al format predisposto (Allegato 3), dovrà essere presentata a conclusione di tutte le attività previste nel Progetto ed, in ogni caso, entro 2 mesi dal termine previsto per la conclusione del Progetto di cui al precedente art. 2 e al successivo art. 7.

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 11 dell'Avviso, potrà essere erogato un anticipo di € 11.496,00 (undicimilaquattrocentonovantasei/00), pari al 30% del finanziamento complessivo.



dietro presentazione, entro il termine di 1 mese dalla comunicazione di inizio attività, di apposita richiesta redatta conformemente al format predisposto (**Allegato 4**) e di idonea garanzia fideiussoria per un importo pari a quello dell'anticipo richiesto. La fideiussione dovrà essere rilasciata da un primario Istituto di credito o da una primaria Compagnia assicurativa.

L'eventuale importo erogato a titolo di anticipazione verrà automaticamente sottratto dall'importo che il Beneficiario maturerà con la prima tranche di finanziamento richiesta.

Decorso il termine perentorio di 1 mese dalla data di comunicazione inizio attività senza che il beneficiario abbia presentato richiesta di erogazione di anticipo la stessa potrà avvenire solo nei termini e con le modalità indicate nel primo capoverso del presente articolo.

L'effettiva erogazione delle diverse tranche di finanziamento, compresa quella a titolo di anticipazione, sarà subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativo/contabile e finanziaria trasmessa dal Beneficiario. In particolare, l'erogazione della prima tranche e quella della seconda tranche (a saldo) di finanziamento saranno subordinate, tra l'altro, alla positiva verifica da parte del Dipartimento, rispettivamente, della relazione intermedia e della relazione finale sull'attività di cui al successivo art. 6.

ART. 5

(Spese ammissibili)

Sono ammissibili, ai fini dell'erogazione del finanziamento, le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario per la realizzazione delle attività previste nel Progetto ed espressamente indicate nella scheda economica, in base alle specifiche riportate in allegato (**Allegato 5**).

Le spese a fronte delle quali si richiede l'erogazione del finanziamento dovranno essere supportate da idonei giustificativi fiscalmente validi ed aventi data ricadente all'interno del periodo di realizzazione del Progetto così come stabilito al precedente art. 2 e al successivo art. 7.

L'importo ammissibile è da intendersi al netto di imposte, tasse e contributi vari.

Nel caso in cui l'IVA fosse un costo indetraibile per il Beneficiario, il relativo importo sarà considerato ammissibile.

ART. 6

(Obblighi del beneficiario)

Il Beneficiario è tenuto ad attuare le iniziative ed a svolgere tutte le attività previste nel Progetto approvato dal Dipartimento.

Il Beneficiario per singoli importi di spesa superiori ad euro 250,00, si obbliga ad effettuare i pagamenti delle fatture e degli altri documenti di spesa presentati ai fini dell'erogazione del finanziamento esclusivamente attraverso bonifico effettuato da conto corrente, bancario o postale, intestato al Beneficiario stesso. In casi eccezionali, il pagamento potrà essere effettuato attraverso assegno, bancario o postale, tratto sul medesimo conto corrente. Le spese il cui pagamento avvenisse in una forma diversa da quelle sopra menzionate non saranno riconosciute ammissibili ai fini dell'erogazione del finanziamento.

Il Beneficiario s'impegna a fornire, per l'erogazione del finanziamento, tutti i dati fiscali ed amministrativo/finanziari necessari richiesti dal Dipartimento autorizzato a trattare i dati personali e quelli relativi al Progetto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Beneficiario accetta di sottoporsi a verifiche e controlli (sui documenti contabili/fiscali, amministrativi, tecnici, etc.) da parte del Dipartimento, impegnandosi a fornire un adeguato accesso ai siti o ai locali in cui viene realizzato il Progetto, nonché a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e economico/finanziaria dello stesso.

Il Beneficiario s'impegna altresì a rimborsare senza indugio al Dipartimento tutti gli importi che lo stesso abbia indebitamente percepito, a qualsiasi titolo, rispetto alla presente Convenzione.

Il Beneficiario si obbliga a trasmettere al Dipartimento la seguente documentazione:

- a) relazione intermedia (di metà periodo) sulle attività di Progetto;
- b) relazione finale descrittiva di tutte le attività di Progetto effettuate, completa dei documenti, degli elaborati progettuali e di ogni altro materiale comprovante l'effettiva esecuzione di tutte le attività previste in Progetto.

La relazione di cui al punto a) del presente articolo dovrà essere inviata dal Beneficiario entro e non oltre otto mesi dalla data di avvio dell'attività così come indicata nel precedente art. 2.

La relazione di cui al punto b) del presente articolo dovrà, invece, essere inviata dal Beneficiario entro e non oltre due mesi dal termine previsto per la conclusione del Progetto di cui al precedente art. 2 e al successivo art. 7.

Il Beneficiario si impegna a rispettare la normativa in materia civilistica, fiscale, previdenziale, assistenziale e del lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione, rendicontazione e finanza pubblica.

Salvo diversa disposizione del Dipartimento, ogni attività di diffusione o promozione del Beneficiario relativa al progetto, deve specificare che il progetto ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR. A tal fine verrà fornito a tutti i soggetti beneficiari il format da utilizzare per la realizzazione del materiale promozionale (depliant, manifesti, locandine, etc.).

ART. 7

(Proroghe)

Possono essere autorizzate, con provvedimento espresso da adottare nei termini di legge, eventuali proroghe alla conclusione del Progetto previa richiesta scritta, motivata e dettagliata da parte del Beneficiario.

L'eventuale richiesta di proroga del termine previsto per la conclusione del Progetto dovrà essere debitamente motivata dal Beneficiario e formalmente accettata dal Dipartimento. E' prevista la possibilità di richiedere una sola proroga, per un periodo non superiore a 2 mesi rispetto al termine stabilito nel precedente art. 2; tale richiesta potrà essere effettuata fino a 1 mese prima della data originariamente prevista per la conclusione del Progetto.

ART. 8

(Revoca del Beneficiario)

Il Dipartimento è autorizzato a revocare il Beneficiario dai benefici previsti ed a risolvere di diritto la presente Convenzione nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il finanziamento era stato concesso o sia stata realizzata un'iniziativa diversa da quella indicata nel Progetto;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa attraverso una sostanziale diversa articolazione delle attività indicate nel Progetto. In questo caso, l'accertamento dell'esecuzione dell'iniziativa in forma diversa da quella originariamente prevista, può consentire l'erogazione di un finanziamento ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito e indicato nel precedente art. 3;
- non venga presentata, nei termini e con le modalità previste, la documentazione relativa alla richiesta di erogazione delle diverse tranches di finanziamento di cui al precedente art. 4;
- non vengano presentate, nei termini e con le modalità previste, le relazioni intermedia e finale sulle attività di cui al precedente art. 6;
- vengano rilasciate dichiarazioni false o incomplete per ottenere il finanziamento previsto dalla presente Convenzione e per le quali il Beneficiario possa essere ritenuto effettivamente responsabile.

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni sopra indicate e per gli altri casi previsti dalla legge e non espressamente menzionati nella presente Convenzione, il Dipartimento provvederà a richiedere il rimborso totale o parziale degli importi già erogati, ad escutere la garanzia fideiussoria, laddove prestata, oppure a non erogare, o erogare parzialmente, il finanziamento.

Nei casi di richiesta di rimborso totale o parziale degli importi già erogati il Dipartimento può applicare una penale pari agli interessi legali maturati, oltre ai normali interessi di mora.

ART. 9

(Responsabilità verso terzi)

Resta inteso che, in esecuzione della presente Convenzione, il Dipartimento non può in nessun caso e a nessun titolo essere considerato, direttamente o indirettamente, responsabile per danni

5
5 EP

arrecati a persone o beni durante la realizzazione del progetto. Pertanto il Dipartimento non accoglierà alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso. Il Beneficiario è pertanto il solo responsabile verso terzi, ivi compresi tutti i danni di qualsiasi natura o importo, procurati loro durante la realizzazione del Progetto.

ART. 10
(Foro competente)

In assenza di composizione amichevole, il Foro di Roma è il solo competente a statuire in merito a qualsiasi controversia avente per oggetto la presente Convenzione, che insorga tra le due parti contraenti.

ART. 11
(Allegati)

Costituiscono Allegati e formano parte integrante della presente Convenzione i documenti di seguito elencati:

scheda economica (Allegato A);

progetto (Allegato B);

Format di comunicazione inizio attività (allegato 1);

Format di richiesta di erogazione della prima tranche del finanziamento (Allegato 2);

Format di richiesta di erogazione della seconda tranche (a saldo) del finanziamento (Allegato 3);

Format di richiesta di erogazione dell'anticipo del finanziamento (Allegato 4);

Nota spese ammissibili (Allegato 5).

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li.....

Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità -

(Dott. Giovanni Trovato)



L'associazione di promozione sociale "Chi Rom
e...chi no"

Il Legale rappresentante

(Barbara Pierro)



ASSE I - SCHEDA ECONOMICA

ASSOCIAZIONE CHI ROM E CHI NO

PROGETTO: La Kumpania. Percorsi gastronomici interculturali

Personale

coordinamento	€ 3.000,00
consulenze/supervisioni	€ 1.200,00
operatori	€ 12.000,00
ricercatori	€ 1.800,00
formatori	€ 0,00
segreteria	€ 1.250,00
altro personale	€ 1.250,00
Totale spese di personale	€ 20.500,00

Gestione

locali	€ 1.000,00
spese utenze	€ 500,00
spese amministrative	€ 500,00
attrezzature	€ 0,00
Totale spese di gestione	€ 2.000,00

Trasferte

spese di viaggio	€ 300,00
spese di vitto	€ 700,00
spese di alloggio	€ 500,00
spese diverse	€ 0,00
Totale spese di trasferta	€ 1.500,00

Produzione e divulgazione materiale

	pubblicazione stampa	€ 1.000,00
Spese per pubblicazione	seminari/convegni	€ 2.500,00
	sito internet	€ 1.500,00
Totale spese di pubblicazione		€ 5.000,00

	registrazione spesa cooperativa	€ 2.000,00
	certificazioni REC	€ 800,00
Altre voci di spesa	attrezzature e materiali per l'attività	€ 6.100,00
	pacchetti formativi concorsi alimentarista	€ 5.000,00
	servizi di incubazione di impresa - accompagnamento alla creazione di impresa	€ 5.000,00
Totale altre voci di spesa		€ 18.900,00

TOTALE COSTI AMMISSIBILI	€ 47.900,00
---------------------------------	--------------------

CONTRIBUTO UNAR 80% COSTI AMMISSIBILI

€ 38.320,00

